

877/2026

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA
PROVINCIA DI TREVISO

nella persona del Segretario Generale

dott. Giampietro Cescon

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

dott. Marco Donadel

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

arch. Antonio Pavan

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e, per opportuna conoscenza

AL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sen. Matteo Salvini

Segreteria del Ministro

PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

AL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PEC: ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

AL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

PEC: dip.trasporti@pec.mit.gov.it

AL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

PEC: dg.ssa@pec.mit.gov.it

AL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Divisione 1 – Piani e programmi di intervento per il
miglioramento della sicurezza stradale – Affari generali

PEC: dg.ssa-div1@pec.mit.gov.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Cons. Carlo Deodato
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

ALLA PREFETTURA DI TREVISO - U.T.G.
Al Prefetto pro tempore dott. Angelo Sidoti
PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it

Oggetto: Riscontro alla nota relativa al Piano del traffico per la viabilità extraurbana previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Egregio Segretario Generale,

ringraziamo per il riscontro trasmesso e prendiamo atto delle considerazioni formulate dalla Provincia in ordine alla mancata adozione del Piano del traffico per la viabilità extraurbana. Proprio perché le rispettive posizioni risultano ora sufficientemente definite, riteniamo corretto evitare un ulteriore scambio di interpretazioni e rimettere la questione alla competente Autorità giudiziaria, affinché possa valutare, nella propria autonomia e senza alcuna anticipazione da parte di ALTVELOX in ordine a eventuali responsabilità, la portata degli obblighi derivanti dall'articolo 36 del Codice della strada e la correttezza della soluzione seguita dalla Provincia.

Il punto che emerge oggi con chiarezza dalla risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è che la Provincia di Treviso non ha predisposto né adottato il Piano del traffico per la viabilità extraurbana previsto dall'articolo 36, comma 3, del Codice della strada e individua la ragione di tale mancata adozione nell'assenza delle specifiche direttive ministeriali richiamate dal comma 6. La posizione dell'Ente è stata espressa in termini inequivoci, sostenendo che, in presenza di quello che viene definito un vuoto normativo, la Provincia non potrebbe legittimamente individuare una propria metodologia e qualificarla unilateralmente come Piano del traffico per la viabilità extraurbana. È precisamente questa interpretazione che ALTVELOX ritiene debba ora essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità competente.

La questione, peraltro, nasce da una richiesta di accesso agli atti presentata da ALTVELOX il 7 luglio 2026, acquisita dalla Provincia al protocollo n. 40027, con la quale erano stati richiesti il Piano eventualmente adottato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, i relativi atti di approvazione e aggiornamento, la documentazione istruttoria riguardante la sua formazione o mancata adozione, gli atti concernenti l'incidentalità, i criteri utilizzati per individuare i tratti maggiormente critici e la documentazione relativa alla programmazione degli interventi di

sicurezza sulla rete provinciale. La richiesta era stata formulata mediante accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e, autonomamente, mediante accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Con il primo riscontro del 5 agosto 2026, prot. n. 46889, il Settore Viabilità, pur dichiarando formalmente di accogliere l'istanza «nei limiti sopra esposti», non ha trasmesso la documentazione richiesta, salvo allegare la determinazione dirigenziale n. 317/14126 del 17 febbraio 2017 relativa alla classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale e rinviare, per il resto, a sezioni e documenti pubblicati sul sito istituzionale. Nello stesso provvedimento l'istanza veniva qualificata come massiva, generica, esplorativa e addirittura abusiva, mentre veniva già affermato che il PTVE non era stato redatto perché le direttive ministeriali previste dall'articolo 36, comma 6, non sarebbero state emanate.

ALTVELOX ha quindi contestato tale riscontro e, proprio per eliminare qualsiasi possibile obiezione circa l'ampiezza della richiesta, ha ulteriormente circoscritto l'accesso, chiedendo in primo luogo l'ultimo PTVE eventualmente adottato e, qualora il Piano non fosse mai stato predisposto, esclusivamente gli atti, le relazioni, i pareri tecnici o legali, le note interne e la corrispondenza dai quali risultasse la decisione di non adottarlo e il relativo fondamento giuridico. È stato espressamente chiesto anche l'atto dal quale la Provincia avrebbe desunto che la mancata emanazione delle specifiche direttive ministeriali consentisse di non dare attuazione al comma 3 dell'articolo 36, precisando che, qualora simili documenti non esistessero, sarebbe stato sufficiente dichiararne formalmente l'inesistenza e indicare quale organo avesse assunto quella determinazione e sulla base di quali valutazioni.

A tale ulteriore delimitazione della richiesta è seguito un nuovo riscontro del Settore Viabilità, nel quale la Provincia si è limitata ad affermare che «gli atti disponibili sono stati messi a disposizione», senza tuttavia individuare gli atti istruttori, i pareri, le note o la corrispondenza posti a fondamento della scelta di non adottare il Piano. ALTVELOX ha quindi richiesto la pronuncia autonoma del RPCT e l'attuale risposta ha finalmente consentito di conoscere con chiarezza almeno la posizione giuridica dell'Ente: il PTVE non è stato adottato perché la Provincia considera la mancata emanazione delle specifiche direttive ministeriali un impedimento alla sua redazione.

Rimane tuttavia un dato normativo che non ci pare possa essere superato: l'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è tuttora vigente e dispone che le Province provvedano all'adozione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. Il comma 4 individua espressamente tra le finalità di tali piani il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, mentre il comma 10 contempla anche la posizione degli enti inadempienti e il successivo intervento ministeriale su segnalazione del Prefetto.

Sul punto assume inoltre particolare rilievo la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE n. 0017914 del 7 agosto 2023, già

nella disponibilità dell'Associazione, con la quale il Ministero affermava che l'articolo 36 del Codice della strada «non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria». Nella medesima nota il Ministero si limitava poi a rappresentare di non avere ricevuto segnalazioni di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio. Tale ultima circostanza, a nostro avviso, descrive semplicemente l'attività sino ad allora svolta dai Prefetti e non può trasformarsi in una causa di sospensione o disapplicazione di una disposizione che lo stesso Ministero dichiarava pienamente vigente.

Abbiamo naturalmente considerato il richiamo della Provincia al comma 6 e alla mancata emanazione delle specifiche direttive relative alla viabilità extraurbana. È proprio su questo punto che permane la nostra diversa valutazione, perché dal testo dell'articolo 36 non risulta una disposizione che sospenda l'efficacia del comma 3 sino all'emanazione delle direttive, mentre il comma 6 disciplina le modalità di redazione dei piani senza prevedere espressamente che, in assenza delle relative indicazioni ministeriali, venga meno l'obbligo di pianificazione imposto direttamente dalla legge.

Non può inoltre essere ignorato che altre amministrazioni provinciali hanno concretamente proceduto alla formazione e all'adozione dei PTVE pur trovandosi nella medesima situazione normativa. La Provincia di Genova ha approvato il proprio Piano con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 1° ottobre 2008 e nella stessa relazione generale ha dato atto che per i piani extraurbani non erano state emanate specifiche disposizioni attuative, individuando comunque i criteri necessari per procedere alla pianificazione. Brescia ha approvato il proprio PTVE con deliberazione consiliare n. 27 del 24 settembre 2007 e lo ha successivamente modificato e aggiornato; Milano aveva approvato il proprio Piano con deliberazione del Consiglio provinciale n. 1/03 del 9 gennaio 2003, mentre Pavia lo ha adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 24 giugno 2010.

Siamo consapevoli che l'attività di altre Province non costituisca, di per sé, un parametro vincolante per la Provincia di Treviso, ma rappresenta un dato amministrativo concreto che rende meritevole di verifica l'affermazione secondo la quale l'assenza delle specifiche direttive renderebbe giuridicamente impossibile procedere alla redazione del Piano. Se altre amministrazioni hanno ritenuto possibile dare attuazione al comma 3 pur dando espressamente atto della stessa lacuna regolativa, appare necessario comprendere sulla base di quale diverso presupposto normativo la Provincia di Treviso abbia invece ritenuto di non poter procedere.

La questione assume per ALTVELOX un rilievo ancora maggiore considerando l'attenzione pubblicamente riservata dal Presidente della Provincia di Treviso alla sicurezza stradale, all'incidentalità e agli interventi sulla rete provinciale, attenzione che rende ancora più necessario un comportamento amministrativo coerente sul piano della pianificazione e della trasparenza. Assume pertanto rilievo anche la circostanza che lo stesso Presidente, nella distinta qualità di Sindaco del Comune di Roncade, non abbia trasmesso ad ALTVELOX la documentazione richiesta in materia di sicurezza e viabilità, nonostante proprio tali atti

fossero stati domandati per consentire una verifica documentale delle condizioni della rete stradale e delle scelte operate dall'Amministrazione.

Il richiamo pubblico alla sicurezza stradale, per essere pienamente verificabile, dovrebbe accompagnarsi alla disponibilità degli atti amministrativi che ne costituiscono il presupposto. Non mettiamo in discussione le finalità dichiarate, che sono le stesse che muovono l'attività della nostra Associazione, ma proprio la centralità attribuita alla prevenzione rende necessario comprendere perché uno strumento espressamente previsto dal Codice della strada non sia stato adottato e perché, a fronte di una specifica richiesta di accesso, non siano stati consegnati gli atti eventualmente posti a fondamento della scelta di non predisporlo.

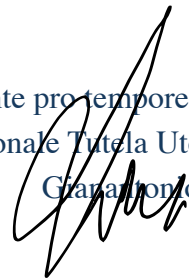
Per queste ragioni prendiamo atto della posizione formalmente espressa dall'Amministrazione e riteniamo esaurita, allo stato, l'interlocuzione sul punto. La documentazione relativa all'intero procedimento di accesso avviato il 7 luglio 2026, i successivi riscontri provinciali e le istanze di riesame, unitamente alla nota ministeriale del 7 agosto 2023 e alla documentazione relativa ai PTVE adottati da altre amministrazioni provinciali, saranno rimessi alla competente Autorità giudiziaria affinché possa valutare autonomamente se la mancata adozione del Piano del traffico per la viabilità extraurbana della Provincia di Treviso, motivata con l'assenza delle specifiche direttive ministeriali, sia conforme alla disciplina vigente e se la gestione della richiesta di accesso agli atti abbia consentito l'effettiva conoscenza della documentazione amministrativa richiesta da ALTVELOX.

Ringraziamo comunque il Segretario Generale per avere espresso in maniera chiara la posizione dell'Ente, circostanza che consente ora di individuare senza equivoci la ragione addotta dalla Provincia per la mancata adozione del PTVE e permetterà all'Autorità competente di valutare la vicenda sulla base dell'intera sequenza documentale e delle rispettive posizioni formalmente assunte.

Distinti saluti.

Roma, 25 agosto 2026

Il Presidente pro tempore di ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Gianantonio Sottile Cervini



Prot. 703/2026

Alla Provincia di Treviso

alla cortese attenzione del Presidente pro tempore Marco Donadel

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Treviso

Alla cortese attenzione dell'arch. Antonio Pavan

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al RPCT della Provincia di Treviso

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Per opportuna conoscenza e competenza

Spett.le ANAS SPA

Struttura Territoriale per il Veneto e Friuli V.G.

PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Spett.le VENETO STRADE SPA

alla c.a. del Direttore generale dott. Giuseppe Franco

PEC: venetotrade@pec.venetotrade.it

Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativa ai piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36, comma 3, del Codice della strada.

Istante

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, con sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, PEC altvelox@legalmail.it, e-mail presidenza@altvelox.it, quale associazione nazionale senza scopo di lucro operante per la tutela degli utenti della strada, la verifica della legalità dell'azione amministrativa in materia di circolazione e sicurezza stradale, il controllo della regolarità degli strumenti elettronici di accertamento, la corretta pianificazione della viabilità e la prevenzione del contenzioso seriale, formula la presente istanza.

Legittimazione

La scrivente Associazione, nello svolgimento delle proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della regolarità degli strumenti di pianificazione della circolazione e prevenzione del contenzioso seriale, presenta formale istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché, per quanto occorra, istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013.

La presente istanza viene formulata anche in relazione alle recenti dichiarazioni pubbliche attribuite al Presidente della Provincia di Treviso in materia di sicurezza stradale, incidentalità, riattivazione degli autovelox, interventi sulla rete viaria provinciale e bandi destinati alla mitigazione del rischio stradale.

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, non introduce un adempimento meramente formale, ma disciplina strumenti di pianificazione finalizzati al miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale. In particolare, il comma 3 prevede che le Province provvedano all'adozione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

La norma impone quindi una gestione preventiva, programmata e documentata della rete viaria extraurbana, fondata sull'analisi dei flussi, dell'incidentalità, delle caratteristiche delle infrastrutture, delle criticità ricorrenti e delle priorità di intervento. La sicurezza stradale non può essere ridotta a dichiarazioni successive agli eventi mortali, né al generico richiamo alla riattivazione degli strumenti elettronici di controllo della velocità. Tali strumenti, ove legittimamente utilizzabili, devono inserirsi in un quadro pianificatorio coerente, verificabile e aggiornato, non sostituirlo.

Il quadro normativo è stato inoltre accompagnato da atti ministeriali che hanno progressivamente chiarito contenuti, metodo e finalità della pianificazione della mobilità e della sicurezza stradale. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con il comunicato del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, ha emanato le "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico", riferite all'articolo 36 del Codice della strada. Con successiva circolare n. 6372 del 2 dicembre 1997 sono state fornite precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni.

In materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, il Ministero dei Lavori Pubblici ha poi emanato, in data 8 giugno 2001, le circolari n. 3698 e n. 3699, relative rispettivamente alle

linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale e alle linee guida per le analisi di sicurezza delle strade. Successivamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, “Azioni prioritarie” e relativi allegati tecnici, con cui è stata ulteriormente ribadita la centralità della pianificazione, dell’analisi dei rischi e dell’individuazione degli interventi prioritari sulla rete stradale.

Il quadro si è poi evoluto con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, recante le linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e con il successivo Vademecum per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, pubblicato nel 2022. Tali strumenti, pur collocandosi in un ambito pianificatorio successivo e più ampio, confermano che mobilità, sicurezza stradale, dati di incidentalità, infrastrutture e programmazione degli interventi devono essere trattati mediante atti tecnici, istruttorie verificabili e procedure amministrative trasparenti.

Ne consegue che, a fronte di dichiarazioni istituzionali sulla necessità di contrastare la sinistrosità stradale e di riattivare strumenti di controllo, assume carattere preliminare la verifica dell’esistenza, dell’adozione, dell’aggiornamento e dell’effettiva attuazione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti dall’articolo 36, comma 3, del Codice della strada. In assenza di tali atti, ogni richiamo alla sicurezza stradale rischia di rimanere una formula generica, priva del necessario fondamento programmatico e documentale.

A. Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990

Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, Altvelox chiede copia integrale dei seguenti atti e documenti, in quanto direttamente collegati alla verifica della corretta pianificazione della sicurezza stradale sulla viabilità extraurbana provinciale:

1. piano o piani del traffico per la viabilità extraurbana adottati dalla Provincia di Treviso ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Codice della strada;
2. atti di adozione, approvazione, aggiornamento, revisione o modifica dei predetti piani;
3. deliberazioni, determinazioni dirigenziali, provvedimenti presidenziali, relazioni istruttorie o atti interni relativi alla formazione, approvazione, aggiornamento o mancata adozione dei piani del traffico extraurbano;

4. intese, accordi, conferenze di servizi, note, verbali o corrispondenza intercorsa con altri enti proprietari delle strade interessate, compresi ANAS, Regione Veneto, Veneto Strade S.p.A., Comuni del territorio provinciale, Prefettura di Treviso e altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti;
5. documentazione istruttoria posta a base dell'adozione o dell'aggiornamento dei piani, compresi studi, relazioni tecniche, analisi dei flussi veicolari, analisi dell'incidentalità, individuazione dei tratti critici, mappe di rischio e criteri di priorità degli interventi;
6. atti relativi alla programmazione degli interventi di sicurezza stradale sulla rete extraurbana provinciale, con indicazione delle priorità, dei tempi di attuazione, delle risorse stanziare e dello stato di esecuzione
7. atti con cui la Provincia abbia valutato la collocazione, la riattivazione, il mantenimento o la richiesta di dispositivi elettronici di controllo della velocità in rapporto ai piani del traffico extraurbano, ai dati di incidentalità e alla classificazione dei tratti stradali interessati;
8. documenti relativi ai bandi, avvisi, programmi, finanziamenti o interventi richiamati pubblicamente in materia di sicurezza stradale, guardrail, protezione dei motociclisti, mitigazione del rischio e messa in sicurezza della viabilità provinciale;
9. eventuali atti, relazioni, note interne o determinazioni dai quali risulti che la Provincia di Treviso non abbia adottato il piano del traffico per la viabilità extraurbana, con indicazione delle ragioni, dell'ufficio competente e dello stato del relativo procedimento.

B. Istanza di accesso civico semplice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Altvelox chiede che sia indicato se risultino pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Treviso, e in caso negativo che vengano pubblicati e trasmessi alla scrivente Associazione, i seguenti atti, dati e documenti, ove soggetti a obbligo di pubblicazione:

1. atti generali, regolamenti, piani, programmi e documenti di pianificazione relativi alla viabilità, alla mobilità, al traffico extraurbano e alla sicurezza stradale;
2. piano o piani del traffico per la viabilità extraurbana, ove adottati;

3. atti di programmazione delle opere pubbliche, degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio sulla rete viaria provinciale;
4. dati, relazioni e documenti pubblicati o da pubblicare in materia di sicurezza stradale, incidentalità, gestione della rete provinciale, lavori pubblici, finanziamenti e bandi relativi alla viabilità;
5. atti relativi agli interventi finanziati o programmati in materia di guardrail, protezione dei motociclisti, messa in sicurezza delle strade provinciali e riduzione dell'incidentalità.

Si chiede, in caso di omessa pubblicazione obbligatoria, che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda nei termini di legge alla pubblicazione degli atti e alla contestuale comunicazione del relativo collegamento istituzionale, nonché alla trasmissione diretta dei documenti richiesti alla PEC dell'Associazione.

C. Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, Altvelox chiede altresì l'accesso civico generalizzato ai seguenti dati e documenti, anche ove non soggetti a obbligo di pubblicazione, in quanto rilevanti per il controllo diffuso sull'azione amministrativa in materia di sicurezza stradale:

1. elenco aggiornato delle strade provinciali ed extraurbane oggetto di pianificazione, monitoraggio o interventi di sicurezza stradale;
2. dati di incidentalità utilizzati dalla Provincia per la programmazione degli interventi sulla rete extraurbana, suddivisi per strada, tratto, anno, tipologia di sinistro, gravità dell'evento e cause rilevate, in forma anonimizzata ove necessario;
3. report, studi, analisi, elaborazioni statistiche e documenti istruttori relativi ai tratti stradali maggiormente critici della rete provinciale;
4. documenti relativi ai criteri utilizzati per stabilire le priorità degli interventi di sicurezza stradale;
5. documenti relativi allo stato di attuazione degli interventi programmati sulla rete viaria provinciale;

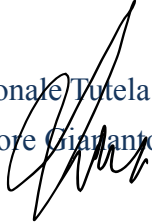
6. documentazione relativa ai rapporti tra Provincia, Comuni, Prefettura, Regione Veneto, Veneto Strade S.p.A., ANAS e altri enti coinvolti nella gestione della sicurezza stradale extraurbana;
7. atti, dati e documenti relativi alle valutazioni compiute dalla Provincia in merito alla riattivazione o all'utilizzo di strumenti elettronici di controllo della velocità in rapporto all'incidentalità e alla pianificazione prevista dall'articolo 36 del Codice della strada.

La richiesta ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 viene formulata quale autonoma istanza di accesso civico semplice e generalizzato, distinta dall'accesso documentale ex legge n. 241/1990, e non può essere rigettata mediante generico richiamo all'assenza di interesse qualificato, trattandosi di strumenti normativi diversi e fondati su presupposti differenti.

Modalità di evasione

- Si chiede che tutti i documenti vengano trasmessi in formato digitale alla PEC altvelox@legalmail.it.
- Qualora alcuni documenti non siano detenuti dalla Provincia di Treviso, si chiede di indicare espressamente l'amministrazione o l'ente competente che li detiene.
- Qualora l'Amministrazione ritenga sussistenti limiti all'accesso, si chiede l'adozione di un provvedimento espresso, motivato e puntuale, con indicazione delle ragioni ostative riferite a ciascun documento o categoria documentale, valutando comunque l'accesso parziale mediante oscuramento dei soli dati effettivamente non ostensibili.
- Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge, con avvertimento che il silenzio, il diniego generico, il differimento non motivato o la trasmissione incompleta degli atti saranno valutati ai fini delle successive iniziative amministrative, giudiziarie e di segnalazione agli organi competenti.

Roma, 7 luglio 2026

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore  Gianantonio Sottile Cervini



Spett.le ALTVELOX
Associazione Nazionale
Tutela Utenti Della Strada
altvelox@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
ANAS SPA
Struttura Territoriale
per il Veneto e Friuli V.G.
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Spett.le
VENETO STRADE s.p.a.
Direttore Generale
dott. Giuseppe Franco
venetostrade@pec.venetostrade.it

Oggetto: Istanza del 7 luglio 2026, prot. n. 40027 di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013. Riscontro.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 7 luglio 2026, prot. n. 40027 e registrata al n. 81 archivio accesso agli atti, presentata da Altvelox - Associazione nazionale Tutela Utenti della Strada, in persona del Presidente *pro tempore*;

RILEVATO che l'istante ha richiesto di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 2, d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la motivazione esplicitata dall'istante, secondo cui *“la scrivente Associazione, nello svolgimento delle proprie finalità statutaria di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della regolarità degli strumenti di pianificazione della circolazione e prevenzione del contenzioso seriale, presenta formale istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché, per quanto occorra, istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013”*;

VISTI gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

CONSIDERATO in diritto:



La richiesta ha ad oggetto una pluralità di documenti, richiesti sotto forma di accesso documentale ovvero civico semplice e generalizzato, specificati in 21 categorie e indicati in ben tre facciate.

La formulazione letterale utilizzata nella richiesta assume un carattere palesemente massivo, generico, cumulativo: si chiede genericamente l'accesso a "*piano o piani del traffico*" e relativi "*atti di adozione, approvazione, aggiornamento, revisione o modifica*", "*deliberazioni, determinazioni dirigenziali, provvedimenti presidenziali, relazioni istruttorie o atti interni*", ecc., ma non viene indicato alcun atto specifico.

Tale richiesta contraddice il requisito della specificità dell'oggetto di cui all'art. 22 della L. 241/90, norma in base alla quale l'accesso documentale richiede l'identificazione precisa degli atti di cui si conosce l'esistenza; l'istanza in esame si configura invece come una ricerca esplorativa volta a scoprire se l'Amministrazione possieda carteggi amministrativi di potenziale interesse per l'istante.

Si rileva a tale proposito che la giurisprudenza amministrativa ha ricordato che il diritto di accesso documentale tutela un interesse conoscitivo riferito a documenti determinati, ma non legittima richieste generiche relative ad un complesso indeterminato di atti o informazioni; non è ammissibile una richiesta finalizzata a verificare l'eventuale esistenza di atti, segnalazioni, interventi amministrativi non previamente indicati, poiché ciò attribuirebbe all'accesso una funzione meramente esplorativa (cfr. *ex plurimis* tra le più recenti TAR Veneto, Sezione I, 11 giugno 2026, n. 1264).

Nel caso di specie, l'istante pretende addirittura la formazione e l'ostensione di documenti specificamente redatti a proprio uso e secondo particolari modalità, come a titolo esemplificativo "*dati di incidentalità utilizzati dalla Provincia per la programmazione degli interventi sulla rete extraurbana, suddivisi per strada, tratto, anno, tipologia di sinistro, gravità dell'evento e cause rilevate, in forma anonimizzata ove necessario*" (cfr. punto C. n. 2).

La Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di creare nuovi documenti, redigere registri *ad hoc* o elaborare modelli secondo specifiche richieste del richiedente, essendo tenuta a ostendere documenti, dati, registri già esistenti, ma non può essere costretta a svolgere un'attività rielaborativa, né a riorganizzare i dati, incrociare informazioni o formare prospetti, registri o modelli secondo le modalità o il layout richiesti dall'istante.

L'istanza conoscitiva proposta dall'associazione rappresenta sotto questo profilo un abuso del diritto di accesso e, quindi una violazione del principio di buona fede, in quanto irragionevole e sovrabbondante rispetto all'asserito scopo perseguito di verifica della corretta pianificazione della sicurezza stradale (prospettato, peraltro, in termini del tutto generici nella richiesta).

Si osserva inoltre che oltre a non essere indicati i riferimenti di numero ed anno dell'atto richiesto, non è indicata la profondità temporale della ricerca.



Fermo quanto premesso e considerato, per quanto attiene al merito della richiesta si deduce quanto segue.

A. Sull'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990

L'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92 prevede che il Piano del Traffico per la viabilità extraurbana sia redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica nel trasporto.

Tali direttive non sono state ad oggi emanate, pertanto tale piano non è stato ancora redatto e non rientra nella disponibilità di questa Amministrazione Provinciale in quanto non tenuta a redigerlo in mancanza delle necessarie linee guida.

L'attività di realizzazione dei Lavori Pubblici, si svolge sulla base del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 36/2026, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente Pubblico, non da ultimo il Bilancio di Previsione, il DUP ed i relativi allegati.

Il programma triennale costituisce pertanto strumento attuativo dei bisogni che l'Ente predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Si rinvia pertanto alla consultazione di tali documenti scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" -Sezione Bilanci al seguenti link:

<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/L190/?idSezione=217571&id=&sort=&activePage=&search=>

Attualmente non si riscontrano recenti atti con cui la Provincia abbia valutato la collocazione di dispositivi elettronici di controllo della velocità sulle strade.

In tema di sicurezza stradale la Provincia ha emanato e regolarmente pubblicato i seguenti bandi per l'assegnazione di contributi ai Comuni, consultabili nel sito istituzionale dell'Ente ai seguenti link:

BANDO anni 2019-2020

<https://www.provincia.treviso.it/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/bandi-di-gara-scaduti/29401-bando-per-assegnazione-contributi-per-gli-anni-2019-2020-ai-comuni-della-provincia-di-treviso-per-la-realizzazione-di-interventi-di-messa-in-sicurezza-e-riqualificazione-di-infrastrutture-per-la-mobilita>

BANDO anni 2021-2022

<https://www.provincia.treviso.it/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/bandi-di-gara-scaduti/29638-bando-assegnazione-contributi-anni-2021-2022-ai-comuni-della-provincia-di-treviso-per-la-realizzazione-di-interventi-di-messa-in-sicurezza-e-riqualificazione-di-infrastrutture-per-la-mobilita-e-opere-connesse-alla-loro-funzionalità>



BANDO anni 2026-2027

<https://www.provincia.treviso.it/it/bandi-concorsi-e-avvisi/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/34320-bando-per-assegnazione-contributi-per-gli-anni-2026-2027-ai-comuni-della-provincia-di-treviso-per-la-realizzazione-di-interventi-di-manutenzione-straordinaria-sulle-strade-provinciali-finalizzati-alla-messa-in-sicurezza-e-alla-rigualificazione-delle-infrastrutture-per-la-mobilita-e-opere-connesse-alla-loro-funzionalita-per-migliorarne-il-livello-di-servizio>

Si segnala inoltre che informazioni inerenti le attività svolte in tema di sicurezza stradale sono rilevabili nella specifica Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente.

B. Sull'istanza di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013

Si rimanda a quanto esposto alla precedente lettera "A"

C. Sull'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013

Si rimanda a quanto esposto alla precedente lettera "A"

Si allega la determinazione dirigenziale n.317/14126/2017 del 17.02.2017 di classificazione del patrimonio stradale.

In tema di incidentalità, è attivo presso la Provincia il "Centro Monitoraggio Provinciale degli incidenti stradali della Provincia di Treviso" che raccoglie, su specifica piattaforma, i dati dei sinistri stradali relativi al territorio trevigiano.

L'accesso a tale piattaforma è ad uso esclusivo degli enti comunali e delle forze dell'ordine ai sensi del GDPR.

Tali dati vengono periodicamente trasmessi ad ISTAT che a seguito di proprie elaborazioni, pubblica ufficialmente e in forma aggregata e sono consultabili al seguente link:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0810HEA,1.0/HEA_ROAD

Si richiama inoltre integralmente quanto esposto al 5° capoverso della lettera "A" relativamente ai criteri di priorità relativamente agli interventi di sicurezza stradale in quanto i bandi allegati contengono tale elemento.

Lo stato di attuazione degli interventi programmati è rilevabile dai documenti di programmazione e sullo stato di attuazione dei programmi consultabile nel sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/L190/atto/show/315458?idSezione=70&sort=&activePage=&search=>

<https://albo.provincia.treviso.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/19925161>



Attualmente non si riscontrano recenti atti con cui la Provincia abbia valutato la collocazione di dispositivi elettronici di controllo della velocità sulle strade.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa, l'accoglimento dell'istanza in oggetto indicata, nei limiti sopra esposti, ed il rilascio dei correlati documenti secondo le modalità sopra esposte.

Si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Dirigente
Settore Viabilità
arch. PAVAN ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Viabilità
C.d.R.: Viabilità
Servizio: Viabilità e strade
Unità Operativa: UO Gestione Amministrativa Viabilità
Ufficio: Programmazione/Autorizzazioni Strade

DETERMINAZIONE

Determina n. 317 del 17/02/2017
Protocollo numero 14126 del 17/02/2017

Treviso, 17/02/2017

Oggetto: CLASSIFICAZIONE TECNICO FUNZIONALE DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE AGGIORNAMENTO ANNO 2017.

Premesso:

che il vigente Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30/04/1992) all'art. 13 comma 5, attribuisce agli Enti proprietari delle strade la classificazione della rete viaria "entro un anno dall'emanazione delle norme relative alla classificazione delle strade esistenti, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali";

che il Codice della Strada all'art. 2, classifica le strade riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, identificando al comma 3, le "caratteristiche minime" e la suddivisione in: A-autostrada; B-strada extraurbana principale; C-strada extraurbana secondaria; D-strada urbana di scorrimento; E-strada urbana di quartiere; F-strada locale (urbana o extraurbana); Fbis-itinerario ciclopedonale;

che le strade extraurbane B, C e F si suddividono in: Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 del Codice stesso;

che, in assenza di norme di riferimento, si ricade in regime transitorio, con ripercussioni nella pianificazione urbanistica (artt. 16-17-18) e nella gestione e tutela del patrimonio stradale;





PROVINCIA DI TREVISO

che con determina dirigenziale n. 4413/2008 del 22/10/2008 si era ritenuto opportuno classificare, in via provvisoria in attesa dell'adeguamento normativo, da un punto di vista tecnico funzionale, la rete viaria provinciale esistente, conseguentemente alla individuazione delle diverse tipologie di infrastrutture stradali nei contenuti del PTCP, per applicare gli articoli del Codice della strada riguardanti la gestione e la salvaguardia del patrimonio viario, a beneficio della sicurezza della circolazione stradale, migliorando l'efficienza del servizio all'utenza;

considerato che l'attuale rete stradale in gestione alla Provincia ha subito delle variazioni rispetto a quanto indicato nel 2008 a seguito di:

- nuove arterie stradali realizzate;
- declassificazioni della rete esistente;
- variazioni di tracciato di viabilità esistenti;
- cessazione della concessione in essere con Veneto Strade S.p.A. per la gestione di alcune SS,PP.;
- sopraggiunte limitazioni al transito dei mezzi pesanti e conseguente perdita di rilevanza nella funzionalità di servizio per collegamenti industriali e commerciali;

Ritenuto opportuno aggiornare l'elenco e la tavola riassuntiva di "Classificazione tecnico funzionale delle strade della Provincia di Treviso" relativi all'anno 2008, come da seguente elenco:



**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP1	Mostaccin	F		
SP2	Erizzo	F	SP36	SP 28 ramo sud
SP2	Erizzo	C	SP 28 ramo sud	SP84
SP2	Erizzo	F	SP 84	Montebelluna (c.a.)
SP4	Di Pedeguarda	C		
SP5	Castellana	F		
SP6	Pradazzi	C		
SP7	Delle Gherle	F		
SP12	Mure	F		
SP15	Cadore Mare	C		
SP17	Del Sile	F		
SP18	Colombara	C		
SP19	Di Vedelago	C	Montebelluna (c.a.)	var. di Resana in costruzione
SP19	Di Vedelago	F	var. di Resana in costruzione	SR 245
SP20	Di Fonte	F	SP26	SP248
SP20	Di Fonte	C	SP248	SP81
SP20	Di Fonte	F	SP81	SP139
SP21	Di Altivole	F		
SP22	Callarga	F		
SP23	Di Monfumo	F		
SP26	Pedemontana del Grappa	C	SR348	SP6
SP26	Pedemontana del Grappa	F	SP6	confine provinciale con (VI)
SP28	Di Segusino	C		
SP29	Del Ponte di Fener	C		
SP32	Dei Colli Soligo	F		
SP33	Di Cimadolmo	C		
SP34	Sinistra Piave	C		
SP35	Della Vallata	C		
SP36	Del Combai	F		
SP37	Antiga	F		
SP38	Francesco Fabbri	C		
SP41	Di Pianzano	C		
SP42	Mescolino	F		
SP43	Di Orsago	F		
SP44	Cervaro	F	confine provinciale con	SP44var rotatoria est



PROVINCIA DI TREVISO

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
			(PN)	
SP44	Cervaro	C	SP44var rotatoria est	SP44var rotatoria ovest
SP44	Cervaro	F	SP44var rotatoria ovest	SP41
SP44	Cervaro	C	SP41	SP34
SP45	Ramoncello	F		
SP47	Di Vazzola	F		
SP49	Opitergina	C		
SP50	Di Portobuffolè	C		
SP51	Di Meduna	F	confine provinciale con (PN)	rotatoria con var. di Meduna di Livenza
SP51	Di Meduna	C	rotatoria con var. di Meduna di Livenza	SR53
SP52	Del Livenza	F		
SP53	Magnadola	C		
SP54	Piavon	C		
SP55	Di Volpago	F		
SP56	Di Arcade	F		
SP57	Destra Piave	C	SP248	Maserada (c.a.)
SP57	Destra Piave	F	Maserada (c.a.)	rotatoria con SP92 e SP102
SP57	Destra Piave	C	rotatoria con SP92 e SP102	SP64
SP57	Destra Piave	F	SP64	confine provinciale con (VE)
SP59	Di Breda	F		
SP60	Di Mignagola	F		
SP61	Fornaci	F	SR53	SP64
SP61	Fornaci (tronco1)	C	SP64	confine provinciale con (VE) dir. Fossalta di Piave
SP61	Fornaci (tronco2)	C	SP61	confine provinciale con (VE) dir. Meolo
SP63	Casalese	C	SP67	SP107var
SP63	Casalese	F	SP107var	SS13
SP64	Zermanesa	C		
SP64var	Zermanesa	C		
SP65	Di Zero	C	SP64var	SR515
SP65	Di Zero	F	SR515	confine provinciale con

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
				(VE)
SP66	Di Salgareda	F	SR53	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)
SP66	Di Salgareda (tronco1)	C	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)	SP54 a Chiarano
SP66	Di Salgareda (tronco2)	C	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)	confine provinciale con (VE) dir. Noventa di Piave
SP67	Jesolana	F	confine Casier - Comune di Treviso	SP104
SP67	Jesolana	C	SP104	confine provinciale con (VE)
SP68	Di Istrana	C		
SP71	Del Ponte della Muda	C		
SP77	Nord Montello	F		
SP79	Delle Cave	F		
SP81	Cendrole	F	SP667	rotatoria SP6
SP81	Cendrole	C	rotatoria SP6	SP20
SP81	Cendrole	F	SP20	confine provinciale con (VI)
SP83	Soranza	F		
SP84	Di Villa Barbaro	C	SP2	svincolo SR348
SP84	Di Villa Barbaro	F	svincolo SR348	SP101
SP86	Delle Mire	F	SP38	Vittorio Veneto (c.a.)
SP86var	Delle Mire	C	SP103	Vittorio Veneto (c.a.)
SP89	Albina	C	SP44 var	SP15
SP89	Albina	F	SP15	SP49
SP90	Di Bolè	F		
SP92	Delle Grave	C	SP34	rotatoria SP57 e SP102
SP92	Delle Grave	F	SP57	rotatoria Via Piave a Lancenigo
SP92	Delle Grave	C	rotatoria Via Piave a Lancenigo	SP168
SP92	Delle Grave	F	SP168	SS13
SP94	Dei Molini	F		
SP97	Cal Storta	F		
SP100	Di Montebelluna	F		
SP101	Asolana	F		
SP102	Postumia Romana	C	rotatoria SP57 e	SR53

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
			SP92	
SP102	Postumia Romana (tronco1)	F	SP92 (Maserada c.a.)	svincolo var. SP102 a Maserada
SP102	Postumia Romana (tronco2)	F	inizio var. SP102 a Postioma	fine var. SP102 a Postioma
SP102	Postumia Romana (tronco3)	F	SP101	SP667
SP103	Monticanello	F		
SP104	Peschiere	C		
SP106	Ovest Terraglio	F		
SP107	Est Terraglio	F	SS13	SP63
SP107var	var. Est Terraglio	C	SP63	SP64
SP108	Di Vascon	F		
SP110	Di S. Polo	F		
SP112	Del Musestre	F		
SP115	Musestrelle	F		
SP116	Di Spercenigo	F		
SP117	Abbazia	F		
SP119	Di Gorgo	F		
SP126	Di Gaiarine	F		
SP129	Castello	F		
SP130	Felettana	F		
SP133	Talponada	F		
SP136	Ca' Tron	F		
SP137	Redigole	F		
SP138	Della Barca	F		
SP139	Chiozza	F		
SP140	Strada Giardino	F		
SP141	Dorsale del Grappa	F		
SP144	Dorsale del Montello	F		
SP145	Di Ciano	F		
SP146	Di Fontana Pelosa	F		
SP148	Cadorna	C		
SP149	Del Monte Grappa	C		
SP150	Dei Colli Asolani	F		
SP151	Pedemontana Del Cansiglio	F		
SP152	Dei Colli Settentrionali	F		
SP155	Dell'Edifizio	F		

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP157	Di Crespano	F		
SP159	Del Pian delle Femmine	F		
SP160	Dei Palù	F		
SP163	Di S.Stino	F		
SP164	Del Castello Di Conegliano	F		
SP165	Ungaresca	F		
SP166	Malintrada	F		
SP167	Agozzo	C		
SP168	Di Sant'Artemio	C	SP92	attestazione viabilità su circolazione parcheggio
SP168	Di Sant'Artemio	F	attestazione viabilità su circolazione parcheggio	fine tratta di competenza a Treviso
SP248	Schiavonesca Marosticana	C		
SP422	Dell'Alpago e del Consiglio	C		
SP635	Del Passo di San Boldo	C		
SP667	Di Caerano	C		

I L D I R I G E N T E

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016;

Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs, n. 267 del 18/8/2000;

Visto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
del Bilancio Provinciale;



Vista la legge n. 56 del 7/4/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle fusioni e fusioni di Comuni;

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'aggiornamento al gennaio 2017 della precedente "Classificazione tecnico funzionale della rete stradale di competenza provinciale", in via provvisoria in attesa dell'adeguamento normativo, come da elaborato planimetrico allegato alla presente e dal seguente elenco:

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP1	Mostaccin	F		
SP2	Erizzo	F	SP36	SP 28 ramo sud
SP2	Erizzo'	C	SP 28 ramo sud	SP84
SP2	Erizzo	F	SP 84	Montebelluna (c.a.)
SP4	Di Pedeguarda	C		
SP5	Castellana	F		
SP6	Pradazzi	C		
SP7	Delle Gherle	F		
SP12	Mure	F		
SP15	Cadore Mare	C		
SP17	Del Sile	F		
SP18	Colombara	C		
SP19	Di Vedelago	C	Montebelluna (c.a.)	var. di Resana in costruzione
SP19	Di Vedelago	F	var. di Resana in costruzione	SR 245
SP20	Di Fonte	F	SP26	SP248
SP20	Di Fonte	C	SP248	SP81
SP20	Di Fonte	F	SP81	SP139
SP21	Di Altivole	F		
SP22	Callarga	F		
SP23	Di Monfumo	F		
SP26	Pedemontana del Grappa	C	SR348	SP6
SP26	Pedemontana del Grappa	F	SP6	confine provinciale (VI)
SP28	Di Segusino	C		
SP29	Del Ponte di Fener	C		
SP32	Dei Colli Soligo	F		
SP33	Di Cimadolmo	C		
SP34	Sinistra Piave	C		
SP35	Della Vallata	C		
SP36	Del Combai	F		
SP37	Antiga	F		
SP38	Francesco Fabbri	C		
SP41	Di Pianzano	C		
SP42	Mescolino	F		
SP43	Di Orsago	F		
SP44	Cervaro	F	Confine provinciale (PN)	SP44var rotatoria est

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP44	Cervaro	C	SP44var rotatoria est	SP44var rotatoria ovest
SP44	Cervaro	F	SP44var rotatoria ovest	SP41
SP44	Cervaro	C	SP41	SP34
SP45	Ramoncello	F		
SP47	Di Vazzola	F		
SP49	Opitergina	C		
SP50	Di Portobuffolè	C		
SP51	Di Meduna	F	Confine provinciale (PN)	rotatoria con var. di Meduna di Livenza
SP51	Di Meduna	C	rotatoria con var. di Meduna di Livenza	SR53
SP52	Del Livenza	F		
SP53	Magnadola	C		
SP54	Piavon	C		
SP55	Di Volpago	F		
SP56	Di Arcade	F		
SP57	Destra Piave	C	SP248	Maserada (c.a.)
SP57	Destra Piave	F	Maserada (c.a.)	rotatoria con SP92 e SP102
SP57	Destra Piave	C	rotatoria con SP92 e SP102	SP64
SP57	Destra Piave	F	SP64	confine provinciale (VE)
SP59	Di Breda	F		
SP60	Di Mignagola	F		
SP61	Fornaci	F	SR53	SP64
SP61	Fornaci (tronco1)	C	SP64	confine provinciale (VE) dir. Fossalta di Piave
SP61	Fornaci (tronco2)	C	SP61	confine provinciale (VE) dir. Meolo
SP63	Casalese	C	SP67	SP107var
SP63	Casalese	F	SP107var	SS13
SP64	Zermanesa	C		
SP64var	Zermanesa	C		
SP65	Di Zero	C	SP64var	SR515
SP65	Di Zero	F	SR515	confine provinciale (VE)
SP66	Di Salgareda	F	SR53	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP66	Di Salgareda (tronco1)	C	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)	SP54 a Chiarano
SP66	Di Salgareda (tronco2)	C	SP66 a Arzeri di Sotto (c.a.)	confine provinciale (VE) dir. Noventa di Piave
SP67	Jesolana	F	confine Casier - Comune di Treviso	SP104
SP67	Jesolana	C	SP104	confine provinciale (VE)
SP68	Di Istrana	C		
SP71	Del Ponte della Muda	C		
SP77	Nord Montello	F		
SP79	Delle Cave	F		
SP81	Cendrole	F	SP667	rotatoria SP6
SP81	Cendrole	C	rotatoria SP6	SP20
SP81	Cendrole	F	SP20	confine provinciale (VI)
SP83	Soranza	F		
SP84	Di Villa Barbaro	C	SP2	svincolo SR348
SP84	Di Villa Barbaro	F	svincolo SR348	SP101
SP86	Delle Mire	F	SP38	Vittorio Veneto (c.a.)
SP86var	Delle Mire	C	SP103	Vittorio Veneto (c.a.)
SP89	Albina	C	SP44 var	SP15
SP89	Albina	F	SP15	SP49
SP90	Di Bolè	F		
SP92	Delle Grave	C	SP34	rotatoria SP57 e SP102
SP92	Delle Grave	F	SP57	rotatoria Via Piave a Lancenigo
SP92	Delle Grave	C	rotatoria Via Piave a Lancenigo	SP168
SP92	Delle Grave	F	SP168	SS13
SP94	Dei Molini	F		
SP97	Cal Storta	F		
SP100	Di Montebelluna	F		
SP101	Asolana	F		
SP102	Postumia Romana	C	rotatoria SP57 e SP92	SR53
SP102	Postumia Romana (tronco1)	F	SP92 (Maserada c.a.)	svincolo var. SP102 a Maserada
SP102	Postumia Romana (tronco2)	F	inizio var. SP102 a Postioma	fine var. SP102 a Postioma

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP102	Postumia Romana (tronco3)	F	SP101	SP667
SP103	Monticanello	F		
SP104	Peschiere	C		
SP106	Ovest Terraglio	F		
SP107	Est Terraglio	F	SS13	SP63
SP107var	var. Est Terraglio	C	SP63	SP64
SP108	Di Vascon	F		
SP110	Di S. Polo	F		
SP112	Del Musestre	F		
SP115	Musestrelle	F		
SP116	Di Spercenigo	F		
SP117	Abbazia	F		
SP119	Di Gorgo	F		
SP126	Di Gaiarine	F		
SP129	Castello	F		
SP130	Felettana	F		
SP133	Talponada	F		
SP136	Ca' Tron	F		
SP137	Redigole	F		
SP138	Della Barca	F		
SP139	Chiozza	F		
SP140	Strada Giardino	F		
SP141	Dorsale del Grappa	F		
SP144	Dorsale del Montello	F		
SP145	Di Ciano	F		
SP146	Di Fontana Pelosa	F		
SP148	Cadorna	C		
SP149	Del Monte Grappa	C		
SP150	Dei Colli Asolani	F		
SP151	Pedemontana Del Cansiglio	F		
SP152	Dei Colli Settentrionali	F		
SP155	Dell'Edificio	F		
SP157	Di Crespano	F		
SP159	Del Pian delle Femmine	F		
SP160	Dei Palù	F		

**PROVINCIA DI TREVISO**

CODICE_SP	NOME_SP	CLASSE	DA	A
SP163	Di S.Stino	F		
SP164	Del Castello Di Conegliano	F		
SP165	Ungaresca	F		
SP166	Malintrada	F		
SP167	Agozzo	C		
SP168	Di Sant'Artemio	C	SP92	attestazione viabilità su circuitazione parcheggio
SP168	Di Sant'Artemio	F	attestazione vaibilità su circuitazione parcheggio	fine tratta di competenza a Treviso
SP248	Schiavonesca Marosticana	C		
SP422	Dell'Alpago e del Consiglio	C		
SP635	Del Passo di San Boldo	C		
SP667	Di Caerano	C		

2. di trasmettere agli Uffici/Enti interessati il presente provvedimento per il seguito di competenza;

3. di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
VEGGIS MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Servizio della Provincia di Torino
Chiusura Nazionale della scuola
con classe (allievi)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

END PAGE



There is a growing body of research that suggests that the use of a structured approach to the assessment of a patient's mental state can improve the reliability and validity of the assessment.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117

Lycopodium

[illegible]

Argomenti in discussione
L'articolo di M. J. Griffin, "The
Acoustic Environment of the
Human Ear", discute l'ambiente
acustico dell'orecchio umano.
L'articolo di J. C. Griffin, "The
Acoustic Environment of the
Human Ear", discute l'ambiente
acustico dell'orecchio umano.



Prot. 748/2026

Alla Provincia di Treviso
alla c.a. del Presidente pro tempore Marco Donadel
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Treviso
alla cortese attenzione dell'arch. Antonio Pavan
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al RPCT della Provincia di Treviso
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Per opportuna conoscenza e competenza

Spett.le ANAS SPA
Struttura Territoriale per il Veneto e Friuli V.G.
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Spett.le VENETO STRADE SPA
alla c.a. del Direttore generale dott. Giuseppe Franco
PEC: venetostrade@pec.venetostrade.it

Oggetto: contestazione del riscontro all'istanza di accesso prot. n. 40027 del 7 luglio 2026. Istanza di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013, invito al riesame in autotutela e diffida alla trasmissione della documentazione entro il 07 agosto 2026.

Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, fa seguito al provvedimento con il quale il Dirigente del Settore Viabilità ha riscontrato l'istanza di accesso presentata il 7 luglio 2026 e acquisita al protocollo provinciale n. 40027.

Il provvedimento, pur dichiarando nel dispositivo l'accoglimento dell'istanza «nei limiti sopra esposti», nega nella sostanza l'ostensione della quasi totalità degli atti richiesti, qualifica la domanda come massiva, esplorativa e abusiva, rinvia a sezioni generiche del sito istituzionale e allega unicamente la determinazione dirigenziale n. 317/14126 del 17 febbraio 2017, relativa alla classificazione tecnico-funzionale della rete viaria provinciale.

Il contenuto della risposta non può essere condiviso, anzitutto perché sovrappone tre istituti diversi, che l'istanza del 7 luglio 2026 aveva invece formulato in sezioni autonome: l'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, l'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e l'accesso civico generalizzato disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo.

La Provincia ha esaminato l'intera domanda applicando sostanzialmente i requisiti propri dell'accesso documentale. Per l'accesso civico semplice e per quello generalizzato si è limitata a rinviare alle considerazioni formulate nella lettera A del provvedimento. Non è stata compiuta alcuna valutazione autonoma dei dati e dei documenti richiesti, né sono stati individuati gli eventuali limiti derivanti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.

Nella stessa intestazione della parte C il provvedimento indica, peraltro, l'accesso generalizzato come esercitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, anziché del comma 2. Non si tratta di una questione meramente formale, poiché proprio la confusione tra le due fattispecie ha condotto a una motivazione che non affronta i presupposti dell'accesso civico generalizzato.

Quest'ultimo può essere esercitato da chiunque, non richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale e non può essere respinto mediante il semplice richiamo ai limiti dell'accesso documentale. L'eventuale diniego deve indicare quale interesse pubblico o privato, tra quelli tassativamente previsti dall'articolo 5-bis, sarebbe esposto a un pregiudizio concreto, serio e ragionevolmente prevedibile a causa dell'ostensione.

Nel provvedimento ricevuto non viene individuato alcun pregiudizio di tale natura. Non sono indicati controinteressati, esigenze di sicurezza, vincoli di segretezza, interessi economici o specifici profili di riservatezza che impedirebbero la consegna. Le espressioni «massivo», «abusivo» e «violazione del principio di buona fede» restano affermazioni apodittiche, non accompagnate dalla quantificazione dei documenti effettivamente esistenti, delle ore di lavoro necessarie, delle modalità di archiviazione o delle concrete ragioni per cui la ricerca comprometterebbe il funzionamento del Settore Viabilità.

Qualora l'Amministrazione avesse ritenuto l'oggetto troppo ampio, avrebbe dovuto instaurare un confronto collaborativo con l'Associazione, invitandola a precisare il periodo temporale o a circoscrivere alcune categorie. Nessuna richiesta di chiarimento è stata trasmessa. La Provincia ha preferito qualificare la domanda come abusiva dopo averla esaminata unilateralmente nella sua formulazione più estesa, per poi dichiararla formalmente accolta senza indicare con chiarezza quali singole richieste fossero state accolte, respinte o ritenute prive di oggetto.

Neppure può condividersi l'affermazione secondo cui Altvelox pretenderebbe la creazione di nuovi documenti. L'istanza chiedeva l'ostensione di dati, registri, relazioni, studi e documenti già esistenti e utilizzati dalla Provincia per la programmazione degli interventi. L'Amministrazione non è tenuta a redigere prospetti nuovi, ma deve consegnare i dati e i documenti nella forma in cui sono detenuti, indicando espressamente quelli che non esistono o che non sono nella sua disponibilità.

La risposta ammette che presso la Provincia è attivo il Centro di monitoraggio provinciale degli incidenti stradali e che i dati raccolti vengono periodicamente trasmessi all'ISTAT. Tale circostanza conferma l'esistenza di informazioni, flussi documentali, estrazioni o comunicazioni relative all'incidentalità. Altvelox non ha chiesto di accedere direttamente alla piattaforma, né di acquisire dati personali delle persone coinvolte nei sinistri. Ha richiesto dati e documenti utilizzabili in forma anonima o aggregata per comprendere come la Provincia individui i tratti critici e stabilisca le priorità degli interventi.

Il generico richiamo al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali non giustifica quindi il diniego. La presenza di eventuali dati personali impone l'oscuramento delle sole parti non ostensibili, non il rifiuto integrale di documenti riguardanti incidentalità, localizzazione dei sinistri, programmazione e sicurezza della rete viaria.

Anche la valutazione compiuta sulla legittimazione di Altvelox risulta incompleta e, per come formulata, sostanzialmente pretestuosa.

Per l'accesso civico semplice e per l'accesso civico generalizzato il problema della legittimazione non si pone affatto, trattandosi di strumenti riconosciuti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 a chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale. La Provincia non poteva quindi utilizzare argomenti propri dell'accesso documentale per comprimere o neutralizzare autonome richieste fondate sulla disciplina della trasparenza.

Quanto all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, Altvelox non ha chiesto di esaminare indistintamente l'attività della Provincia, né ha formulato una richiesta estranea alle proprie finalità. L'istanza riguarda uno specifico obbligo di pianificazione della viabilità extraurbana previsto dall'articolo 36 del Codice della strada, i dati di incidentalità utilizzati dall'Ente, l'individuazione dei tratti critici, la programmazione degli interventi di sicurezza e il rapporto tra tali elementi e l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di controllo della velocità.

Sono materie che coincidono direttamente con la denominazione, lo statuto e l'attività istituzionale dell'Associazione. Già il nome «Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada» rende immediatamente percepibile l'interesse collettivo rappresentato. La

denominazione, naturalmente, non è l'unico elemento rilevante, ma costituisce il primo dato oggettivo che la Provincia avrebbe dovuto considerare insieme alle finalità statutarie, all'attività concretamente svolta e al contenuto specifico dei documenti richiesti.

Altvelox opera infatti per la tutela degli utenti della strada, la verifica della legalità dell'azione amministrativa in materia di circolazione e sicurezza stradale, il controllo della regolarità degli strumenti elettronici di accertamento, la corretta pianificazione della viabilità e la prevenzione del contenzioso seriale. La documentazione richiesta non è quindi semplicemente utile o interessante per l'Associazione, ma è direttamente funzionale all'esercizio delle sue finalità e alla tutela dell'interesse collettivo di cui è portatrice.

Il collegamento tra la posizione dell'istante e gli atti richiesti è concreto, attuale e immediato. Non vi è alcuna ricerca occasionale o esplorativa: si chiede di verificare se la Provincia abbia adempiuto agli obblighi di pianificazione della sicurezza stradale, quali dati abbia utilizzato, quali criteri abbia adottato e su quali presupposti fondi le proprie decisioni relative alla rete viaria e ai controlli elettronici.

La legittimazione di Altvelox è stata inoltre già riconosciuta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, con le decisioni n. 3.36 del 18 dicembre 2025, n. 3.140 del 28 aprile 2026 e n. 3.143 del 24 luglio 2026. Si tratta di precedenti che la Provincia non poteva ignorare o superare mediante un generico richiamo al divieto di controllo generalizzato, senza spiegare perché, proprio nel caso concreto, le finalità associative e la documentazione richiesta sarebbero prive di collegamento.

Alla luce della denominazione dell'Associazione, delle finalità statutarie dichiarate, dell'attività svolta, dell'oggetto puntuale dell'istanza e dei precedenti riconoscimenti della Commissione, la contestazione della legittimazione non appare il risultato di una reale istruttoria, ma una motivazione utilizzata per sottrarsi all'esame nel merito delle richieste. La Provincia è pertanto tenuta a riesaminare la posizione dell'istante sulla base degli elementi effettivamente rappresentati, senza ricorrere a formule astratte che non descrivono il contenuto dell'istanza né la funzione istituzionale di Altvelox.

La sentenza del TAR Veneto n. 1264 dell'11 giugno 2026, richiamata nel provvedimento provinciale, viene utilizzata senza distinguere il regime dell'accesso documentale da quello dell'accesso civico generalizzato. Anche ammettendone la piena pertinenza rispetto alla prima fattispecie, quel principio non consente di rigettare automaticamente una distinta domanda formulata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

Quanto al piano del traffico per la viabilità extraurbana, la Provincia di Treviso dichiara di non averlo redatto sostenendo che non sarebbero state emanate le direttive ministeriali

richiamate dall'articolo 36, comma 6, del Codice della strada. Tale affermazione risulta smentita dagli atti adottati nel tempo dai Dicasteri competenti, nei quali sono espressamente compresi anche i piani riguardanti la viabilità extraurbana.

Sul punto si è pronunciato lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di uno specifico quesito formulato da Altvelox. Con nota prot. n. 0017914 del 7 agosto 2023, il Ministero ha chiarito testualmente che «l'art. 36 del Codice della strada recante “Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana” non ha subito modificazioni ed è pertanto tuttora in vigore nella sua formulazione originaria».

Il Ministero ha inoltre precisato che gli interventi previsti dai piani del traffico possono essere inclusi nei Piani urbani di mobilità sostenibile e che, ove sia già vigente un piano urbano del traffico, questo deve essere aggiornato in relazione agli interventi previsti dal PUMS. La nota ministeriale non afferma in alcun passaggio che i PUMS abbiano eliminato o sostituito gli obblighi previsti dall'articolo 36, né che l'adozione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana sia divenuta facoltativa.

Al contrario, la risposta conferma la piena e attuale vigenza della disposizione nella sua formulazione originaria, compreso il comma 3, secondo cui le Province provvedono all'adozione dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

La medesima nota ministeriale riferisce che, alla data del 7 agosto 2023, non risultavano pervenute al Dicastero segnalazioni di inadempienza da parte dei Prefetti competenti per territorio. Tale circostanza non dimostra che le Province abbiano adempiuto, ma evidenzia soltanto che i Prefetti non avevano trasmesso le segnalazioni previste dall'articolo 36, comma 10, del Codice della strada. L'assenza di segnalazioni non può trasformarsi nell'inesistenza dell'obbligo, né sanare l'eventuale mancata adozione del piano.

Non corrisponde quindi al quadro amministrativo e normativo l'affermazione della Provincia secondo cui le direttive ministeriali non sarebbero state emanate.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, in data 12 aprile 1995, ha emanato le «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico», espressamente riferite all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cui oggetto normativo comprende sia i piani urbani del traffico sia i piani del traffico per la viabilità extraurbana.

Con la direttiva n. 6372 del 2 dicembre 1997 il medesimo Ministero ha fornito ulteriori precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione dei piani generali del traffico nelle aree metropolitane e nelle conurbazioni, disciplinando il necessario coordinamento tra amministrazioni ed enti proprietari delle strade.

In data 8 giugno 2001 sono state poi emanate le direttive n. 3698 e n. 3699, accompagnate da articolati allegati tecnici, riguardanti rispettivamente i piani della sicurezza stradale e le analisi di sicurezza delle strade. Tali atti contengono indicazioni sulla rilevazione dell'incidentalità, sull'individuazione dei fattori di rischio, sull'esame delle caratteristiche infrastrutturali, sulla determinazione delle priorità e sulla programmazione degli interventi, con riferimento anche alla rete viaria extraurbana.

Nel marzo 2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre pubblicato il documento denominato «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Azioni prioritarie – Allegati tecnici», nel quale viene ulteriormente ribadita la necessità di fondare la sicurezza stradale sulla pianificazione, sull'analisi dei dati, sull'individuazione dei tratti critici e sulla programmazione degli interventi, comprendendo anche la rete extraurbana.

Il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 ha approvato le linee guida per i Piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Nel 2022 lo stesso Ministero ha poi pubblicato il «Vademecum per la redazione del Piano urbano di mobilità sostenibile», fornendo ulteriori indicazioni operative alle amministrazioni.

Questi strumenti si inseriscono nella medesima evoluzione normativa e amministrativa della pianificazione della mobilità e della sicurezza stradale. Non cancellano i piani previsti dall'articolo 36 del Codice della strada, ma ne confermano la funzione e ne sviluppano i contenuti nell'ambito di strumenti successivi e più ampi.

La motivazione della Provincia appare pertanto smentita sia dalla nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0017914 del 7 agosto 2023, sia dalle direttive e dagli atti tecnici emanati dai Ministeri competenti a partire dal 1995, comprendenti anche la pianificazione e l'analisi della viabilità extraurbana.

In ogni caso, anche qualora la Provincia ritenesse che alcune indicazioni tecniche necessitino di ulteriori specificazioni, ciò non potrebbe determinare la sospensione o la cessazione di un obbligo stabilito da una disposizione legislativa tuttora vigente. L'articolo 36, comma 6, disciplina le modalità di redazione dei piani, mentre il comma 3 impone alle Province di adottare il piano del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

Il provvedimento provinciale non indica alcuna norma, circolare, parere ministeriale o pronuncia giurisdizionale che consenta di considerare inapplicabile l'obbligo previsto dal comma 3. Non chiarisce neppure quando e da quale organo sia stata assunta la decisione di non adottare il piano, quale istruttoria sia stata svolta, se siano stati richiesti chiarimenti al

Ministero e se sia mai stata avviata l'intesa con ANAS, Veneto Strade, Regione Veneto, Comuni o altri enti proprietari delle strade presenti nel territorio provinciale.

Se la Provincia ha fondato la propria condotta su una valutazione giuridica secondo cui l'obbligo non sarebbe concretamente esigibile, deve trasmettere gli atti istruttori, i pareri tecnici e legali, le note ministeriali, le deliberazioni e la corrispondenza dai quali tale interpretazione sarebbe stata ricavata. In mancanza, la motivazione resa rimane una mera affermazione dell'Amministrazione, contraddetta dal contenuto dell'articolo 36 e dalla risposta ufficiale fornita dal Ministero ad Altvelox.

Neppure il programma triennale dei lavori pubblici può essere indicato come sostitutivo del piano del traffico per la viabilità extraurbana. Il programma triennale individua opere, interventi e risorse finanziarie; il piano previsto dall'articolo 36 disciplina invece la circolazione e la sicurezza della rete extraurbana, presuppone l'analisi dei flussi e dell'incidentalità, individua i tratti critici, definisce le priorità e richiede l'intesa con gli altri enti proprietari delle strade.

Si tratta di atti differenti per fonte normativa, procedimento, contenuti e finalità. La Provincia non ha indicato alcuna disposizione che attribuisca al programma triennale dei lavori pubblici efficacia sostitutiva rispetto al piano del traffico extraurbano.

Il richiamo contenuto nel riscontro all'articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2026 risulta inoltre errato, poiché il Codice dei contratti pubblici richiamato dall'Amministrazione è contenuto nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La determinazione dirigenziale n. 317/14126 del 17 febbraio 2017 non colma la lacuna. L'atto riguarda la classificazione tecnico-funzionale delle strade ai sensi degli articoli 2 e 13 del Codice della strada e approva un aggiornamento dichiaratamente provvisorio. Non costituisce il piano del traffico per la viabilità extraurbana, non contiene un'analisi organica dei flussi e dell'incidentalità, non stabilisce priorità e tempi degli interventi e non documenta l'intesa con gli altri enti proprietari prevista dall'articolo 36, comma 3.

La trasmissione di un atto di classificazione stradale non può quindi essere presentata come adempimento di un distinto obbligo di pianificazione.

Ferma la contestazione delle motivazioni adottate e senza riconoscerne la fondatezza, Altvelox precisa ulteriormente l'oggetto dell'istanza, eliminando ogni possibile dubbio sulla sua determinatezza.

La richiesta deve intendersi circoscritta alla copia dell'ultimo piano del traffico per la viabilità extraurbana adottato dalla Provincia di Treviso, del relativo provvedimento di approvazione,

degli aggiornamenti vigenti, degli elaborati tecnici e degli atti attestanti l'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

Qualora il piano non sia mai stato adottato, si chiede la trasmissione degli atti, delle relazioni, dei pareri tecnici o legali, delle note interne e della corrispondenza intercorsa dal 1° gennaio 2020 a oggi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto, la Prefettura di Treviso, ANAS, Veneto Strade S.p.A. e i Comuni interessati, aventi a oggetto la redazione, la mancata adozione, la ritenuta inapplicabilità o la pretesa non obbligatorietà del piano previsto dall'articolo 36, comma 3, del Codice della strada.

Si chiede, in particolare, la trasmissione dell'atto dal quale la Provincia avrebbe desunto che le direttive ministeriali non sarebbero state emanate o che quelle emanate non comprenderebbero la viabilità extraurbana, nonché del documento giuridico dal quale avrebbe ricavato che tale asserita carenza consenta di non applicare una disposizione legislativa tuttora vigente.

Qualora tali atti non esistano, la Provincia dovrà dichiararlo espressamente, indicando l'organo che ha assunto la decisione di non adottare il piano, la data della decisione e gli elementi istruttori sui quali essa è stata fondata.

Si chiedono inoltre, nella forma in cui sono già detenuti e senza alcuna rielaborazione appositamente richiesta, i rapporti, le estrazioni, le comunicazioni trasmesse all'ISTAT e gli altri documenti utilizzati dalla Provincia negli anni dal 2021 al 2025 per individuare i tratti stradali maggiormente incidentati e stabilire le priorità degli interventi. Qualora i dati siano detenuti con una diversa suddivisione rispetto a quella indicata nell'istanza originaria, dovranno essere trasmessi nella forma disponibile, previo oscuramento dei dati personali non necessari.

La richiesta relativa ai dispositivi elettronici di controllo della velocità viene limitata agli atti formati o ricevuti dal 1° gennaio 2024 a oggi, con i quali la Provincia abbia valutato la collocazione, la riattivazione o il mantenimento di tali dispositivi in rapporto ai dati di incidentalità, alla classificazione delle strade e alla pianificazione della sicurezza. Qualora tali atti non esistano, dovrà esserne attestata espressamente l'inesistenza, precisando l'ufficio che ha effettuato la verifica.

Alla luce di quanto esposto, Altvelox invita e diffida la Provincia di Treviso, ciascuno per le rispettive competenze, a riesaminare e rettificare in autotutela il provvedimento adottato, eliminando le espressioni relative a un presunto abuso del diritto e alla violazione della buona fede, non sorrette da una puntuale istruttoria.

Si chiede che, entro quarantotto ore dal ricevimento della presente, siano trasmessi i documenti già individuati e immediatamente disponibili, ovvero venga comunicato un

calendario certo e ravvicinato per la loro consegna. Per ogni documento non detenuto dovrà essere resa una dichiarazione espressa. Per gli atti che si ritengano sottratti all'ostensione dovrà essere adottata una motivazione separata e puntuale, con indicazione della specifica disposizione applicata, del pregiudizio concreto ritenuto sussistente e delle ragioni che impedirebbero l'accesso parziale.

La presente vale altresì quale formale istanza di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è pertanto invitato a pronunciarsi nei termini previsti dalla legge, mediante una valutazione autonoma rispetto a quella compiuta dal Settore Viabilità.

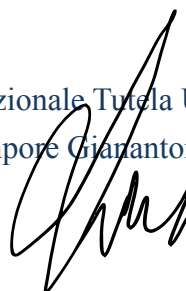
Il termine di quarantotto ore è assegnato esclusivamente in via precontenziosa, al fine di consentire l'immediato riesame in autotutela del provvedimento e la trasmissione degli atti già disponibili. Resta fermo che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a decidere sulla presente istanza di riesame, con provvedimento motivato, entro venti giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013. Decorso inutilmente il termine assegnato, Altvelox procederà senza ulteriore comunicazione all'attivazione di tutti i rimedi previsti dall'articolo 25 della legge n. 241/1990 e dall'articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 33/2013, mediante istanza al Difensore civico competente e ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Sarà altresì depositata formale denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica, alla quale verranno trasmessi l'istanza originaria, il provvedimento adottato, la presente contestazione e ogni ulteriore elemento documentale, affinché siano valutate le condotte poste in essere, la correttezza dell'istruttoria svolta, la corrispondenza del provvedimento alla documentazione effettivamente detenuta e l'eventuale sussistenza di fatti penalmente rilevanti. La qualificazione giuridica delle condotte e l'individuazione delle eventuali responsabilità restano integralmente rimesse all'Autorità giudiziaria.

La presente costituisce formale diffida e non implica acquiescenza, accettazione, rinuncia o decadenza rispetto ad alcuna delle tutele spettanti all'Associazione. Restano integralmente salvi i termini e le iniziative amministrative, giurisdizionali e penali previste dall'ordinamento.

Roma, 6 agosto 2026

Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini



Prot. 696/2026

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

nella persona del Segretario Generale
dott. Giampietro Cescon

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
dott. Marco Donadel

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ
arch. Antonio Pavan

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: Formale richiesta di presa in carico e decisione dell'istanza di riesame ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 già proposta da ALTVELOX il 6 agosto 2026. Contestazione dell'ulteriore riscontro del Settore Viabilità e richiesta di autonoma pronuncia del RPCT.

ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, fa seguito alla propria nota prot. n. 748/2026 del 6 agosto 2026, acquisita dalla Provincia di Treviso al prot. n. 46944, con la quale è stato contestato il precedente riscontro del Settore Viabilità prot. n. 46889 del 5 agosto 2026 ed è stata espressamente proposta istanza di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente viene pertanto indirizzata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, affinché sia definito senza ulteriori sovrapposizioni un profilo procedimentale che l'ultima comunicazione del Settore Viabilità ha lasciato del tutto irrisolto.

Con l'atto del 6 agosto 2026, infatti, ALTVELOX non aveva formulato una semplice richiesta di riesame informale rivolta al medesimo ufficio che aveva adottato il precedente provvedimento, ma aveva espressamente attivato il procedimento previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013, investendo il RPCT della valutazione autonoma

che la legge gli attribuisce. La distinzione non è meramente formale, perché il riesame presuppone proprio che le ragioni poste a fondamento del diniego, del differimento o dell'accesso parziale siano sottoposte a una nuova verifica da parte del soggetto individuato dalla norma, distinto dall'ufficio che ha assunto la determinazione originaria.

A tale istanza è invece seguita una nuova comunicazione sottoscritta dal Dirigente del Settore Viabilità, nella quale si afferma che, con riferimento alla richiesta del 7 luglio 2026, «gli atti disponibili sono stati messi a disposizione», aggiungendo la disponibilità a fissare un incontro presso gli uffici provinciali. Si tratta di una comunicazione che può esprimere la posizione del Settore, ma che non può essere considerata, per provenienza e contenuto, quale decisione sull'istanza di riesame già proposta al RPCT, né può determinare la conclusione del relativo procedimento.

Il punto è sostanziale prima ancora che procedurale. Con la contestazione del 6 agosto ALTVELOX aveva infatti ulteriormente delimitato le proprie richieste, eliminando qualsiasi possibile incertezza circa l'individuazione della documentazione ricercata e rendendo non più sostenibile una generica qualificazione dell'accesso come massivo, esplorativo o indeterminato.

Era stata richiesta, in primo luogo, la copia dell'ultimo piano del traffico per la viabilità extraurbana eventualmente adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 36 del Codice della strada, unitamente al relativo provvedimento di approvazione, agli aggiornamenti vigenti, agli elaborati tecnici e agli atti attestanti l'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. Per l'ipotesi in cui tale piano non fosse mai stato adottato, era stata chiesta la trasmissione degli atti istruttori, delle relazioni, dei pareri tecnici o legali, delle note interne e della corrispondenza intercorsa dal 1° gennaio 2020 con le amministrazioni indicate nell'istanza, nella misura in cui tali documenti riguardassero la redazione, la mancata adozione, la ritenuta inapplicabilità o la pretesa non obbligatorietà del piano previsto dall'articolo 36, comma 3, del Codice della strada.

Era stato inoltre espressamente precisato che, qualora tali atti non esistessero, la Provincia avrebbe dovuto dichiararlo formalmente, chiarendo quale organo avesse assunto la decisione di non adottare il piano, in quale momento e sulla base di quali elementi istruttori o valutazioni giuridiche. Non si trattava quindi di pretendere la formazione di nuovi documenti, ma di conoscere l'esistenza o l'inesistenza di atti amministrativi che, se effettivamente posti a fondamento della condotta dell'Ente, dovrebbero risultare nella disponibilità degli uffici competenti.

Con la stessa delimitazione erano stati richiesti, nella forma in cui risultano già detenuti dalla Provincia e senza alcuna attività di rielaborazione appositamente imposta all'Amministrazione, i rapporti, le estrazioni, le comunicazioni e gli altri documenti utilizzati

negli anni dal 2021 al 2025 per individuare i tratti maggiormente incidentati e stabilire le priorità degli interventi. La richiesta relativa ai dispositivi elettronici di controllo della velocità era stata poi circoscritta agli atti formati o ricevuti dal 1° gennaio 2024, concernenti la collocazione, la riattivazione o il mantenimento delle postazioni in rapporto ai dati di incidentalità, alla classificazione delle strade e alla pianificazione della sicurezza.

A fronte di una simile specificazione, la formula secondo cui sarebbero già stati messi a disposizione tutti «gli atti disponibili» non fornisce una risposta amministrativa sufficiente. Non chiarisce se il piano del traffico per la viabilità extraurbana esista oppure non sia mai stato adottato; non precisa se esistano atti relativi alla decisione di non predisporlo; non indica se siano detenuti relazioni, pareri, note interne o corrispondenza concernenti tale scelta; non individua quali documenti sull'incidentalità siano effettivamente conservati presso il Centro di monitoraggio provinciale, quali comunicazioni siano state trasmesse all'ISTAT e quali atti siano stati utilizzati per collegare incidentalità, classificazione stradale, programmazione degli interventi e impiego dei dispositivi elettronici di controllo della velocità.

L'espressione «atti disponibili» rimane quindi priva di un contenuto verificabile, perché non consente di comprendere se l'Amministrazione abbia effettuato una ricerca completa della documentazione richiesta, quali uffici siano stati coinvolti, quali atti siano stati individuati, quali non risultino esistenti e quali, eventualmente, siano stati ritenuti non ostensibili. Proprio questa indeterminatezza impedisce all'istante di conoscere l'effettivo esito dell'istruttoria e, conseguentemente, di esercitare in modo consapevole le forme di tutela previste dall'ordinamento.

Merita inoltre specifica valutazione da parte del RPCT la motivazione utilizzata nel precedente provvedimento, nel quale l'istanza era stata qualificata come massiva, esplorativa e abusiva senza che fossero concretamente indicati il numero degli atti interessati, l'effettivo carico organizzativo richiesto per il loro reperimento, le modalità con cui la documentazione risulta archiviata o il pregiudizio concreto che l'ostensione avrebbe determinato per il regolare funzionamento dell'Amministrazione. A ciò si aggiunge la sovrapposizione, già contestata, tra i presupposti dell'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990 e quelli propri dell'accesso civico generalizzato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

Il riesame richiesto adesso al RPCT deve pertanto riguardare precisamente questi profili e tradursi in una valutazione autonoma, documentata e riferita alle singole categorie di atti richiesti. L'eventuale limitazione dell'accesso civico generalizzato non può essere fondata su formule astratte o sulla mera qualificazione della richiesta come gravosa, ma deve confrontarsi con i limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 e con la necessità di individuare, ove si ritenga di negare o limitare l'ostensione, uno specifico pregiudizio concreto riconducibile agli interessi pubblici o privati tutelati dalla legge.

È quindi necessario che il RPCT stabilisca, per ciascuna categoria documentale ormai puntualmente circoscritta, se gli atti esistano, se siano detenuti dalla Provincia e se debbano essere ostesi integralmente o parzialmente. Qualora taluni documenti non esistano o non risultino nella disponibilità dell'Ente, tale circostanza dovrà essere dichiarata espressamente; qualora, invece, l'accesso venga escluso o limitato, la decisione dovrà indicarne in modo puntuale il fondamento normativo e le concrete ragioni, senza ulteriori rinvii a formule generiche che, allo stato, non consentono di comprendere quale sia stata l'effettiva attività istruttoria svolta dalla Provincia.

Tutto ciò premesso, ALTVELOX

CHIEDE

al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Treviso di assumere formalmente in carico l'istanza di riesame già proposta in data 6 agosto 2026 e di definirla con autonomo provvedimento motivato entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013.

Si chiede che la decisione individui distintamente le singole categorie documentali richieste e stabilisca, per ciascuna di esse, se l'accesso debba essere consentito integralmente, parzialmente o negato, indicando, nell'ultimo caso, la specifica disposizione applicata e il concreto pregiudizio che deriverebbe dall'ostensione.

Per ogni documento o categoria documentale non detenuta dalla Provincia si chiede una dichiarazione espressa in tal senso, evitando formule indeterminate quali «atti disponibili», che non consentono all'istante di conoscere l'effettiva consistenza della documentazione amministrativa esistente.

Si chiede inoltre che venga espressamente chiarito se la comunicazione successivamente trasmessa dal Dirigente del Settore Viabilità debba essere considerata esclusivamente quale ulteriore posizione dell'ufficio originariamente competente o se, diversamente, la Provincia intenda attribuirle valore di decisione sull'istanza di riesame. In quest'ultima ipotesi dovrà essere indicato il titolo giuridico in forza del quale il Settore Viabilità avrebbe esercitato le funzioni che l'articolo 5, comma 7, attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La disponibilità manifestata dal Settore Viabilità a un incontro presso gli uffici provinciali viene certamente presa in considerazione, ma tale interlocuzione non sostituisce né sospende

il procedimento di riesame già instaurato e non incide sui termini stabiliti dalla legge per la sua definizione.

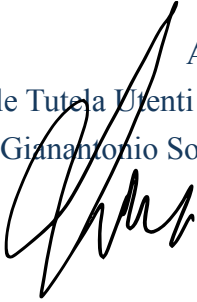
La presente costituisce pertanto formale richiesta di conclusione del procedimento già pendente davanti al RPCT e non una nuova istanza di accesso, né comporta rinuncia alle contestazioni e ai rimedi già esercitati.

In difetto di decisione nei termini di legge, ovvero in caso di conferma totale o parziale del diniego, ALTVELOX si riserva di investire il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto nell'esercizio delle funzioni di difesa civica previste dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 33/2013, nonché di azionare gli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento.

Distinti saluti.

Roma, 7 agosto 2026

ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini





Spett.le ALTVELOX
Associazione Nazionale
Tutela Utenti Della Strada
altvelox@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
ANAS SPA
Struttura Territoriale
per il Veneto e Friuli V.G.
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Spett.le
VENETO STRADE s.p.a.
Direttore Generale
dott. Giuseppe Franco
venetostrade@pec.venetostrade.it

Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013. Riscontro

In riferimento alla Vs. nota di contestazione prot. n. 46944 del 06.08.2026 pervenuta a seguito alla ns. lettera di riscontro nota prot. 46889 del 05.08.2026, si comunica che relativamente alla Vs. richiesta del 07.07.2026, gli atti disponibili sono stati messi a disposizione con la sopracitata lettera.

In considerazione a quanto da Lei manifestato, si rimane comunque disponibili a fissare un incontro presso i nostri uffici.

Distinti saluti

Il Dirigente
Settore Viabilità
arch. PAVAN ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Trasmessa via pec e via e-mail:
altvelox@legalmail.it;
presidente@provincia.treviso.it;
lavoripubblici@provincia.treviso.it

Spett.le Presidente
ALTVELOX
Gianantonio Sottile Cervini
e p.c.
Presidente
della Provincia di Treviso
Marco Donadel

Dirigente
del Settore Viabilità
Architetto Antonio Pavan

Oggetto: riscontro alla Sua nota, protocollo n. 696/2026, acquisita al protocollo provinciale n. 47663 del 10 agosto 2026.

Egregio Presidente,

con riferimento alla Sua richiesta di pronuncia autonoma, del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, si rappresenta quanto segue in merito alle diverse contestazioni da Lei sollevate, nella corrispondenza intercorsa, e ribadite nell'ultima Sua nota di cui all'oggetto.

In particolare:

1. Sulla mancata adozione del Piano del traffico per la viabilità extraurbana:

L'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prescrive: *"1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.*

[...]

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate."

[...]

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) e il (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto."

Dalla lettura del citato articolo è previsto un *obbligo esplicito per i comuni*, con una certa dimensione demografica, di adottare il piano urbano del traffico (PUT), mentre *le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana (PTVE), di concerto, con gli altri proprietari delle strade interessate*, nel rispetto delle direttive emanate dai Ministeri di cui al comma 6.

Da parte dell'ente intermedio vi è un obbligo di pianificazione, ma il comma 6 del citato articolo subordina la redazione del piano alle direttive ministeriali che, allo stato attuale, non sono state emanate. Le uniche in vigore risalgono all'anno 1995 e riguardano i piani urbani del traffico (PUT), mentre per i piani della viabilità extraurbana (PTVE) *"saranno emanate apposite*

Ufficio Segreteria Generale

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656114 / 656237- segreteria.generale@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it



direttive” (comunicato del Ministero dei lavori pubblici del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 1995, n. 146).

Pare evidente che la mancata adozione del PTVE, in capo alla Provincia di Treviso, non sia imputabile all’inerzia dell’amministrazione la quale, in presenza di questo vuoto normativo, non potrebbe legittimamente autodeterminare una propria metodologia e qualificarla, unilateralmente, come piano del traffico per la viabilità extra urbana (PTVE).

Tuttavia, nel corso degli anni, la Provincia ha posto in essere la seguente attività conoscitiva e programmatoria, nell’ambito della viabilità, consistente nei seguenti punti:

a) IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE:

le attività svolte in tema di sicurezza stradale sono ricavabili nella specifica sezione del sito istituzionale dell’ente nella quale risultano pubblicati anche i bandi per l’assegnazione di contributi ai comuni. Per il link, si rimanda alla nota del 5 agosto 2026, protocollo n. 46889, a firma dell’architetto Pavan, nella quale vi è allegata la determinazione dirigenziale n. 317/14126/2017 del 17 febbraio 2017 di classificazione del patrimonio stradale.

b) IN TEMA DI INCIDENTALITA’:

è presente il “Centro di monitoraggio Provinciale degli incidenti stradali della Provincia di Treviso” una struttura che trasforma i dati degli incidenti in informazioni utili per capire dove e perché si verificano e decidere come prevenirli.

Possono accedere a questa piattaforma i comuni e le forze dell’ordine.

Per il link, si rimanda alla citata nota del 5 agosto 2026, protocollo 46889.

Questi dati vengono periodicamente trasmessi all’ISTAT che a sua volta li pubblica al link reperibile nella nota sopra citata.

c) IN TEMA DI STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI:

si rimanda ai documenti di programmazione dell’ente e sullo stato di attuazione dei programmi consultabile nel sito istituzione dell’ente, al link di cui alla precedente nota del 5 agosto 2026, protocollo n. 46889.

2. Sulla mancata dichiarazione circa l’adozione del Piano del traffico extraurbano.

L’articolo 36, comma 5, del citato decreto legislativo prevede, in capo al Presidente della Provincia, un obbligo di comunicazione “*dell’attuazione alla disposizione di cui al comma 3*” al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non una dichiarazione di “mancata adozione” del PTVE.

3. Sulla richiesta relativa ai dispositivi elettronici di controllo della velocità.

Alla Provincia di Treviso, dal 1° gennaio 2024, per quanto di competenza, non risultano richieste relative a dispositivi elettronici di controllo della velocità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro trenta giorni dalla ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 104/2010.

Può essere, altresì, esperito ricorso ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dottor GIAMPIETRO CESCONE**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



GIAMPIETRO
CESCON
25.08.2026
11:00:49
GMT+02:00